



# **CODICE DI REGOLAMENTAZIONE**

*Art. 12 comma 10 Codice di Giustizia Sportiva*

## **Indice**

1. Premessa	pag. 3
2. Ambito di applicazione	pag. 4
3. Valori e principi giuda di riferimento	pag. 5
4. Condizioni per l'emissione del biglietto	pag. 6
5. Norme generali	pag. 7
6. Comportamenti non conformi ai canoni ed ai principi della PALERMO F. C. S.p.A.	pag. 8
7.Sanzioni	pag. 10
8. Soggetti deputati all'accertamento delle violazioni – procedimento	pag. 12
9. Trattamento dei dati personali	pag. 14
10. Rilascio del titolo di accesso – gradimento	pag. 14

## **Premessa**

1.1. Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 4 agosto 2017 tra il Ministero dell'Interno, il Ministero per lo Sport, il CONI e tutte le altre componenti federali, nonché la delibera del 7 marzo 2018 della FIGC, con cui è stata approvata la modifica dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'introduzione del comma 10; Vista la Circolare interpretativa sul "sistema di gradimento" inviata in data 8 maggio 2018 dalla FIGC alle Leghe, la PALERMO F.C. S.p.A., in ottemperanza al dettato della predetta norma, adotta il presente codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

1.2. Il presente codice di regolamentazione contiene le norme con cui si dà attuazione all'art. 12 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva ed esprime l'insieme degli impegni e delle responsabilità assunti dalla PALERMO F. C. S.p.A. in attuazione del già menzionato articolo.

Inoltre, nell'ambito del presente Codice è declinato il "sistema di gradimento" attraverso il quale la PALERMO F.C. S.p.A. assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati. L'"istituto del gradimento" è la facoltà della PALERMO F.C. S.P.A. di non vendere il titolo di accesso ovvero di sospendere l'efficacia. Il "gradimento" si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

1.3. Sono rilevanti ai fini della valutazione del "gradimento" tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.

È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.

A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile.

Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

## **2. Ambito di applicazione**

2.1. Il presente Codice è destinato agli utenti delle manifestazioni calcistiche, nonché ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni della società nonché alle terze parti e comunque a tutti coloro che hanno, o possono avere, con la società, relazioni significative dalle quali derivano specifici o generici interessi legittimi.

2.2. L'acquisizione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla PALERMO F.C. S.p.A. è subordinata all'accettazione da parte dell'utente di quanto stabilito nel presente codice di Regolamentazione e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe, dalla PALERMO F.C. S.p.A. e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

2.3. L'acquisto del titolo di accesso determina l'accettazione incondizionata da parte dell'utente delle norme del presente Codice.

2.4. Il Codice di Regolamentazione è volto ad assicurare che l'attività di cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della PALERMO F.C. S.p.A. siano svolte nell'osservanza dei principi stabiliti dall'art. 12 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva; pertanto, tutti coloro che operano per e con la Società, sono tenuti a conoscere, osservare e far rispettare il Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

2.5. Comportamenti contrari ai principi e alle regole di comportamento contenute nel presente Codice verranno sanzionati dai competenti Organi o funzioni Aziendali con la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo ed il divieto di acquisto di un nuovo titolo, tenuto conto della natura e gravità dei fatti commessi, senza che ciò comporti indennità e/o pretese di natura risarcitoria nei confronti della Società.

La società revocherà il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell'accesso allo stadio e negli altri luoghi di svolgimento delle manifestazioni calcistiche, a coloro che si rendano responsabili delle condotte trasgressive individuate nel presente codice.

2.6. Tutti i tifosi ed i sostenitori della PALERMO F.C. S.p.A. dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice sia uno standard di riferimento per la condotta di supporto ad una squadra di calcio.

2.7. I principi e le previsioni del presente Codice devono ritenersi valide e, come tali, devono essere rispettate, anche in relazione alle gare disputate dalla PALERMO F.C. S.p.A. in trasferta o, comunque, in impianti diversi dallo stadio Comunale "Renzo Barbera".

In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della società può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, al Codice di regolamentazione, al Regolamento d'uso dello Stadio Comunale "Renzo Barbera" di Palermo ed a quello per l'acquisto dei titoli di accesso allo Stadio.

### **3. Valori e principi guida di riferimento**

3.1. La PALERMO F.C. S.p.A. è una società di calcio tra le più rappresentative nel panorama italiano e che vanta numerosi tifosi e sostenitori in tutto il mondo.

La PALERMO F.C. S.p.A., consapevole dell'importanza sociale dello sport e, in particolare, del gioco del calcio, fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta, quali la parità di opportunità, il fair play, l'aggregazione e la socializzazione.

In considerazione dei predetti valori e della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare le persone allo sport ed ai suoi valori.

Si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni e, in generale, i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità siano improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza.

Rifiuta e previene ogni forma di violenza, discriminazione per motivi di età, invalidità, etnia, sesso, stato civile, religione e orientamento sessuale, ed i comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.

Non acconsente e previene tutti i comportamenti minacciosi, violenti, i linguaggi ingiuriosi, gli insulti, i cori razzisti, le vessazioni di ogni genere e gli altri atti a qualsiasi titolo offensivi.

Attraverso l'emanazione del presente Codice di Regolamentazione la PALERMO F.C. S.p.A. attua tutte le attività volte a garantire a tutti coloro che intendono recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini, al fine di recuperare la dimensione sociale del calcio.

Incoraggia i propri tifosi e sostenitori a promuovere iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

La PALERMO F.C. S.p.A. attraverso i propri tifosi è promotrice di un tifo leale e responsabile.

I tifosi ed i sostenitori della squadra del Palermo si riconoscono nei principi espressi nel presente Codice e si impegnano ad agire in conformità degli stessi.

3.2. I destinatari del presente Codice devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all'ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato:

- a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, lancio di palloni, ecc.);
- b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della PALERMO F.C. S.p.A. o di altre Società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della PALERMO F.C. S.p.A. o di altre Società per l'ottenimento di indebiti benefici.
- e) avere interlocuzioni con i tesserati durante le gare e/o di partecipare a manifestazioni e comportamenti che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.
- f) porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie individuate dall'art. 12 commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Coloro che commettano le violazioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del presente articolo saranno sanzionati con le misure previste dal successivo art. 7.1 lettera f).

Coloro che commettano le violazioni di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo saranno sanzionati con le misure previste dal successivo art. 7.1 lettera e).

#### **4. Condizioni per l'emissione del biglietto**

Con l'acquisto del titolo di accesso alle manifestazioni sportive della PALERMO F.C. S.p.A., sia esso stagionale o biglietto per un singolo evento, l'utente dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del presente Codice, reperibile sul sito ufficiale della PALERMO F.C. S.p.A.

In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli di accesso (compreso quelli destinati al settore ospiti) sono condizionati oltre che dal presente Codice anche dalle indicazioni e dalle diverse determinazioni intraprese dal Ministero dell'Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità, nonché all'osservanza delle norme inserite nel Regolamento d'uso dello Stadio Comunale "Renzo Barbera"

di Palermo, affisso presso lo Stadio, e delle procedure per l'acquisto dei titoli di accesso reperibili sul sito ufficiale della Società.

4.1. Si specifica che la violazione di alcune delle norme di cui al presente Codice può integrare anche fattispecie di reato e che, a prescindere dalla sanzione comminata in base alle norme che seguono, in tali casi il Club collaborerà con gli organi di polizia nelle indagini e, ove necessario, in ogni successiva azione giudiziaria.

## **5. Norme generali**

Usufruendo del titolo d'accesso, per il singolo evento o stagionale, il titolare si dichiara a conoscenza del fatto che:

- L'inosservanza del presente Codice comporterà la sospensione del gradimento da parte della società nei confronti del contravventore, ovvero della condizione indispensabile affinché la procedura di acquisto di un titolo di accesso si perfezioni correttamente;
- Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- Lo spettatore può essere sottoposto a controllo, oltre che da parte delle Forze dell'Ordine, degli steward mediante metaldetector e/o controllo tattile (PAT DOWN); i controlli sono finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi; lo spettatore è inoltre tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward; usufruendo del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito ed a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;
- Il titolo di accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club;
- Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dallo stadio e deve essere mostrato, in qualsiasi momento, a semplice richiesta degli steward;

- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto e/o sull'abbonamento) e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Club;
- All'interno dell'impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze (corrispondenti all'Area Riservata ed all'Area di Massima Sicurezza) la PALERMO F.C. S.p.A. effettua attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio; Tali registrazioni potranno essere utilizzate dal Club per verificare la sussistenza di eventuali comportamenti passibili di sanzioni ai sensi del presente Codice.

## **6. Comportamenti non conformi ai canoni ed ai principi della PALERMO F.C. S.p.A.**

6.1. Costituiscono comportamenti contrari ai principi del presente Codice, e quindi assolutamente vietati, le condotte di seguito indicate:

- a) introduzione all'interno dello stadio di oggetti idonei per essere lanciati o essere utilizzati come arma e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica.
- b) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'Autorità competente;
- d) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- e) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume;
- g) occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti Autorità.
- h) lanciare oggetti sul campo;
- i) Cori, striscioni, scritte, comportamenti o linguaggi che sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile.



- l) Comportamento o linguaggio discriminatorio omofobo, antisemita, linguaggio anti-disabilità;
- m) Aggressione fisica;
- n) Usare un linguaggio offensivo nei confronti dei giocatori, del personale e di altri sostenitori, in casa e fuori casa;
- o) Entrare nell'area di gioco o nelle zone chiuse agli spettatori;
- p) Scavalcare cancelli, barriere e balaustre di ogni tipo;

Comportamenti comunque contrari ai principi del presente Codice:

- q) Utilizzo di telefoni cellulari per scopo diverso da quello personale e privato;
- r) Registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali, senza previa autorizzazione scritta della Lega;
- s) Condurre attività commerciali o promozionali, distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di bene, compresi opuscoli, raccogliere donazioni, senza la preventiva autorizzazione del Club.
- t) usare travestimenti che non permettono di distinguere il viso.
- u) introdurre, porre in vendita, distribuire nello stadio, anche gratuitamente, bevande od alimenti in genere senza la preventiva autorizzazione del Club.

6.2. Le condotte di cui alle lettere da a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), t) e u) del precedente articolo 6.1. comportano, comunque, la sanzione dell'allontanamento immediato dall'impianto in corso di gara (art. 7.1.lett. a).

In ogni caso, i predetti comportamenti rendono applicabili al responsabile anche le seguenti sanzioni:

- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera a) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b), c), d) ed e), in base alla pericolosità dell'oggetto introdotto;
- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera b) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b) e d);
- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera c), d), e), f), i), l), n) e u) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b);

- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera g) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b) e c);
- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera h) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b), c) e d);
- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera m) e o) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b), c), d) ed e);
- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera p) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettere b), c) e d);
- per le condotte di cui all'art. 6.1. lettera q), r), s) e t) possono essere applicate le misure previste dall'art. 7.1. lettera b).

6.3. I comportamenti di cui alle lettere b), i), l), r) e s) del precedente comma 6.1. sono rilevanti ai fini della comminazione delle sanzioni di seguito indicate anche se commessi al di fuori dello stadio, in occasione di commenti ed esternazioni sui social media e con riferimento al comportamento assunto in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

6.4. L'acquisto del titolo di accesso, sia esso stagionale che per il singolo evento, comporta l'obbligo di indennizzo alla società per le pene pecuniarie alla stessa eventualmente inflitte dagli organi federali per la violazione da parte del sostenitore delle norme del presente Codice.

## **7. Sanzioni**

7.1. Di seguito si individuano le sanzioni che la società potrà comminare a seguito della commissione dei comportamenti individuati all' art. 3.2 e 6.

- a) Allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;
- b) Richiamo scritto;
- c) Diniego di accesso all'impianto per una gara;
- d) Diniego di accesso all'impianto per tre gare;
- e) Diniego di accesso all'impianto per una stagione sportiva e/o revoca dell'abbonamento già emesso;
- f) Diniego di accesso all'impianto per più di una stagione sportiva e/o revoca dell'abbonamento già emesso.

La somma di tre richiami scritti o di un richiamo scritto e di un allontanamento in corso di gara generano automaticamente la sanzione di cui alla precedente lettera c).

7.2. I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- la tipologia del bene giuridico "aggredito";
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla Palermo F.C. S.p.A. e/o a soggetti terzi;
- la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
- la generazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione;
- il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice veste di istigatore, ovvero di mero complice;
- il comportamento successivo che sostanzi il ravvedimento operoso, ovvero una indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato;

Le superiori sanzioni potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura indicata al precedente art. 6.

Nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste.

Nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione.

7.3. Qualora la sanzione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega e Coppe Nazionali.

Il diniego di accesso per più di una stagione sportiva non può avere durata superiore a tre anni e può essere annullato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi da autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. Il diniego di accesso investe le stagioni sportive e non l'anno solare; l'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse da campionato calcistico di lega.

7.4. Le sanzioni di cui al presente Codice possono essere emesse anche nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

7.5. Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

## **8. Soggetti deputati all'accertamento delle violazioni – procedimento**

8.1. Sono obbligati a segnalare i comportamenti posti in essere in violazione del presente Codice:

-gli steward che effettuano i servizi ausiliari dell'attività di Polizia in conformità a quanto dettato dal D.M. 08/08/2007 integrato con le modifiche apportate dal D.M. 24/02/2010 nonché dal D.M. 28/07/2011 e in ultimo dal D. M. 13/08/2019;

- il personale della PALERMO F.C. S.p.A.;

8.2. Ha facoltà di compiere le segnalazioni di violazione del presente Codice chiunque si trovi all'interno dell'impianto sportivo ed abbia regolarmente acquistato un valido titolo di accesso.

In quest'ultimo caso, la segnalazione dovrà avvenire tempestivamente rispetto alla commissione della condotta non conforme, direttamente allo steward in servizio.

8.3. È onere della gerarchia del Servizio Steward verificare l'eventuale effettiva non conformità dei comportamenti segnalati e redigere accurati verbali da far pervenire al Responsabile del Codice di Regolamentazione (RCR), segnalando al contravventore che potrà far pervenire alla Società i propri rilievi preliminari entro 24 ore dalla contestazione (anche verbale), tramite PEC all'indirizzo palermocalcio@pec.it

8.4. Al fine di accertare la condotta inadempiente e di individuarne l'autore, la società potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti.

In particolare, la società potrà avvalersi dei seguenti strumenti:

- telecamere di sorveglianza;
- la percezione diretta dei soggetti di cui ai precedenti punti 8.1. e 8.2., con le modalità ivi descritte;
- le informative della Polizia Giudiziaria;
- ogni altro elemento oggettivo utile all'accertamento.

8.5. La Palermo F.C. S.p.A. responsabile del Codice di regolamentazione emette il provvedimento immediatamente a seguito del ricevimento della segnalazione, dandone notizia al contravventore con comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, contenente la descrizione del comportamento posto in essere, l'indicazione specifica della norma violata, nonché della sanzione applicata.

8.6. Avverso la decisione con cui l'RCR ha comminato la sanzione è possibile presentare ricorso scritto alla PALERMO F.C. S.p.A.

Il ricorso deve contenere l'indicazione completa dei dati anagrafici del ricorrente, del provvedimento che si intende impugnare, la descrizione dei fatti e dei motivi di impugnazione e degli eventuali mezzi di prova.

Esso deve essere notificato a mezzo PEC all'indirizzo palermocalcio@pec.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della società, in Palermo, viale del Fante 11, entro e non oltre sette giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità.

Il termine che scade il giorno festivo si proroga automaticamente al successivo giorno non festivo.

La Società decide sull'impugnazione entro i successivi sette giorni.

8.7. L'RCR e la Società emettono la decisione ai sensi del presente Codice indipendentemente da qualsiasi indagine o procedimento giudiziario. Non sono obbligati a prendere in considerazione quanto emerge da eventuali indagini o procedimenti giudiziari, ma possono utilizzare tali notizie per l'emissione del provvedimento.

8.8. Il procedimento di ricorso non sospende gli effetti della sanzione.

8.9. Non sono previsti ulteriori gradi di giudizio.

## **RAPPORTI CON ALTRI PROCEDIMENTI**

L'applicazione delle già menzionate inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto alla società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

## **9. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016 è effettuato da VIVATICKET, con l'acquisto del titolo di accesso l'utente dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e di acconsentire che i predetti dati siano comunicati al Responsabile per la Sicurezza della Società e all'RCR.

Con l'acquisto del titolo di accesso l'utente dichiara di accettare che l'accertamento delle condotte vietate dal presente Codice avverrà anche attraverso l'uso dei sistemi di videosorveglianza in dotazione allo stadio, secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale dell'Interno del 26 giugno 2005.

Si precisa che l'impianto sportivo in uso alla PALERMO F.C. S.p.A. è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video posizionato sia all'interno (area di massima sicurezza) che all'esterno (area riservata).

La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo.

I dati e i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge.

I dati, in caso di richiesta, potranno essere visionati e consegnati all'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ovvero agli ufficiali di pubblica sicurezza o di Polizia giudiziaria espressamente designata.

I dati non utilizzati sono cancellati trascorsi sette giorni.

Il trattamento dei supporti di registrazione, secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, è effettuato dal Club.

## **10. Rilascio del titolo di accesso - gradimento**

La procedura di acquisto del biglietto di accesso, sia esso abbonamento o singolo evento, è subordinata alla verifica che il nominativo dell'utilizzatore non sia contenuto nella lista dei "soggetti non graditi" compilata dalla società a suo insindacabile giudizio.

La predetta lista è consultabile dal responsabile del trattamento dei dati personali (VIVATICKET), dal responsabile del Codice di Regolamentazione (ACR) e dal Club (PALERMO F.C. S.p.A.)